

Music Department
Direzione Licensing and Collection
Broadcasting

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DEL REPERTORIO MUSICA

Rilasciate a
, con sede inal napitale sociale, iscritta al Registro delle Imprese dial nal n, codice
iscale e Partita IVArappresentata danella qualità di legale rappresentante, qui di seguito
icenziataria.

Premesso che

- La Licenziataria svolge dall'Italia attività di comunicazione al pubblico via satellite di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità.
- La Licenziataria intende utilizzare opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE (di seguito "repertorio Musica di SIAE").
- Il repertorio Musica di SIAE o repertorio amministrato da SIAE include opere o quote di opere: (i) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto; (ii) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza; (iii) nel rispetto dell'art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.
- Le utilizzazioni oggetto della presente Licenza si riferiscono al palinsesto dei canali della Licenziataria e relative versioni shiftate (TS) elencati nell'Allegato 1 (Parte 1), con indicazione della relativa aliquota applicabile.
- Detti canali sono diffusi via satellite 🗆 in forma codificata 🗆 in forma non codificata.
- La Licenziataria

 svolge

 non svolge attività di gestore di piattaforma che include, oltre ai canali della Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

• Nel caso in cui la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma che include, oltre ai canali della Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva, tali canali sono oggetto della presente Licenza ed in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 23 e ss. e sono elencati, con riferimento alla data del...., nell'Allegato 1 (Parte 2).

La Licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

CAPO I

Premesse e allegati

Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.

CAPO II

Autorizzazioni concesse, repertorio e compenso

Articolo 2.

Con la presente Licenza, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 16 bis, 61 e 180 (come novellato da ultimo con L. n. 172 del 4 dicembre 2017), nonché in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni, SIAE per conto di associati, mandanti ed aventi diritto concede alla Licenziataria, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in premessa e per il repertorio individuato in premessa ed agli artt. 8 e 32 della presente Licenza, l'autorizzazione:



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE ed utilizzate dal vivo;

b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, registrate su supporti di qualsiasi tipo (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore):

c) alla registrazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (esclusa comunque la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44–50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni);

d) alla esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, dal vivo o mediante l'uso di registrazioni effettuate legittimamente anche da terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: l'esecuzione, rappresentazione o recitazione (i) sia organizzata direttamente dalla Licenziataria o tramite soggetti terzi di cui la Licenziataria stessa si avvalga; (ii) si svolga negli studi della Licenziataria o in studi di terzi di cui la Licenziataria si avvalga, o ancora si svolga in luogo aperto ed accessibile, ma in ogni caso a condizione che l'accesso del pubblico nei detti studi o luoghi aperti sia gratuito e avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma.

La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

Articolo 3.

Con la presente Licenza SIAE autorizza, inoltre, la Licenziataria, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa:

a) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE tramite diffusione televisiva in tecnica digitale a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2, a condizione che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano dichiarati e computati fra i ricavi disciplinati dal successivo art. 12:

b) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2:

c) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, in modalità catch up, da intendersi quale servizio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente i programmi entro i sette giorni successivi alla loro prima diffusione televisiva, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso eventuali altri mezzi di diffusione di cui la Licenziataria sia titolare o abbia comunque la disponibilità, con esclusione delle fattispecie specificatamente disciplinate dagli artt. 4 e 5 alle seguenti condizioni:

(i) la comunicazione al pubblico delle opere – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2;



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

(ii) i ricavi connessi alle utilizzazioni attraverso detti eventuali altri mezzi di diffusione vengano dichiarati e computati tra i proventi disciplinati dal successivo art. 12.

Articolo 4.

1. E' esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, in modalità streaming on demand, downloading e catch up fuori dal caso di cui alla lettera c) del precedente art. 3, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – su siti web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata licenza.

2. E', altresì, esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE su canali disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – ai siti web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata licenza.

3. E' esclusa dalla presente Licenza qualunque forma, anche temporanea e anche su cloud, di registrazione o conservazione o archiviazione ai sensi degli artt. 71 sexies e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le utilizzazioni della Licenziataria devono dunque rispettare la disciplina cui agli artt. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, restando fermo che tale disciplina non è parte della presente Licenza. Parimenti, le utilizzazioni su cloud, per quanto non riferibile alla copia privata (che resta soggetta alla disciplina di legge), devono essere autorizzate con separata licenza.

Articolo 5.

E', infine, esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica. Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata licenza.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 6.

[Volutamente lasciato in bianco]

Articolo 7.

- 1. Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori.
- 2. Le opere oggetto della presente Licenza dovranno, inoltre, essere utilizzate integralmente o parzialmente nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica e ne saranno consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo televisivo e che non incidano su elementi creativi dell'opera.
- 3. La Licenziataria si obbliga, inoltre, ad annunciare e/o indicare il nome degli autori delle opere utilizzate ai sensi della presente Licenza ogniqualvolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze tecnico-funzionali di programmazione.

Articolo 8.

- 1. Appartengono al repertorio Musica di SIAE i seguenti tipi di opere:
- a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari, i brani musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe con esclusione delle opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili utilizzati anche in forma parziale o eseguite in forma concertistica di durata superiore a 10 minuti (compresi nel repertorio Lirica di SIAE) dei brani musicali di operette, riviste ed opere analoghe utilizzati in forma scenica (compresi nel repertorio DOR di SIAE);
- b) le composizioni musicali di qualsiasi genere compreso il relativo eventuale testo letterario inserite nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

2. Sul sito SIAE all'indirizzo <u>www.siae.it</u> sono consultabili gli elenchi delle opere amministrate con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi dalla SIAE.

3. Sul medesimo sito sarà consentito alla Licenziataria l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n.35. Nel rispetto delle misure di sicurezza appositamente definite da SIAE ai fini della protezione dei dati forniti e previa idonea autenticazione, SIAE consentirà alla Licenziataria, su richiesta di quest'ultima, l'accesso alle seguenti informazioni aggiuntive: lista dei mandanti e delle opere (o quote di opere) amministrate. La Licenziataria potrà chiedere tali informazioni aggiuntive solo nel corso della durata della presente Licenza e per non più di una volta all'anno. Le informazioni ottenute saranno comunque considerate confidenziali con obbligo della Licenziataria di non trasferirle a terzi a nessun titolo senza l'autorizzazione di SIAE.

Articolo 9.

Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli aventi diritto per l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE:

a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o comunque di abbinamento ripetuto di una determinata composizione musicale ad un determinato messaggio pubblicitario, fatta eccezione per:

(i) gli annunci dei programmi, dei canali e dell'offerta della Licenziataria, a condizione che siano trasmessi sui canali della Licenziataria e/o sui siti web di cui la Licenziataria è titolare. Nel solo caso in cui i canali satellitari della Licenziataria siano diffusi esclusivamente in forma codificata su piattaforma a pagamento, gli annunci dei programmi e dell'offerta della Licenziataria potranno essere trasmessi sugli altri canali diffusi esclusivamente via satellite e in forma codificata sulla medesima piattaforma. In nessun caso gli annunci dell'offerta potranno contenere l'indicazione del relativo prezzo.

(ii) i messaggi di utilità sociale;



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni o come sigle o segnali identificativi di rubriche fisse o come sigle o segnali identificativi di programmi di approfondimento giornalistico, di informazione politico-economica e di attualità a condizione che ciascuna edizione annuale di tali programmi superi il limite di sei puntate. c) con lo scorrimento a video dei testi letterari in contemporanea all'esecuzione di una determinata composizione musicale (es. KARAOKE).

Articolo 10.

Ai fini delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza resta inteso che: (i) le predette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono sempre assentite con esclusione della possibilità di download; (ii) le dette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono altresì assentite con l'espressa limitazione e vincolo che il repertorio Musica di SIAE (e ciascuna opera o brano musicale che ne faccia parte) risulti sempre come non separabile dal programma televisivo nell'ambito del quale esso è utilizzato; (iii) le dette autorizzazioni non si estendono in alcun modo alle utilizzazioni dei repertori SIAE diversi dal repertorio Musica per le quali dovrà essere acquisita separata preventiva autorizzazione; (iv) per comunicazione al pubblico "a cura di terzi" o quella effettuata attraverso mezzi di cui la Licenziataria abbia la "disponibilità", si intende la comunicazione al pubblico effettuata dalla Licenziataria stessa con l'utilizzo della mera fornitura (ad opera dei terzi) di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la predetta comunicazione.

Articolo 11.

1. Come corrispettivo delle utilizzazioni delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE definito all'art. 8 ed effettuate ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, la Licenziataria verserà a SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente sui "Ricavi dei canali televisivi" realizzati nel medesimo anno.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

2. Ferme le previsioni del successivo art. 15, la misura dell'aliquota percentuale è determinata in base alla tipologia di ciascuno dei palinsesti dei canali editi adottati dalla Licenziataria al momento della sottoscrizione della presente Licenza e secondo i parametri previsti all'Allegato 1bis, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 12.

- 1. Per "Ricavi dei canali televisivi" si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza e riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della medesima, dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria e relativi:
- 1) ai ricavi/canoni da abbonamento di gualsiasi natura;
- 2) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti dei canali televisivi della Licenziataria:
- 3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti dei canali televisivi della Licenziataria;
- 4) ai corrispettivi per la diffusione, effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva);
- 5) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di diffusione televisiva autorizzata con la presente Licenza.
- 2. Resta inteso che in tutte le classi di ricavo sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i ricavi e i corrispettivi che la Licenziataria dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di una qualunque forma di compensazione o permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

3. Con riferimento alle fattispecie individuate dagli artt. 23 ss. della presente Licenza, le classi di ricavo soggette a dichiarazione ed elencate nei precedenti commi 1 e 2, sono integrate da quelle previste nelle disposizioni di cui agli artt. 23 bis comma 3 e 23 ter comma 1.

Articolo 13.

Sugli introiti di cui al punto 1) del comma 1 del precedente art. 12 risultanti dal bilancio della Licenziataria potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario esclusivamente nei seguenti casi:

a) canoni devoluti alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in ragione delle peculiarità del servizio;

b) ricavi da abbonamento realizzati da editori che esercitano al contempo attività di gestore di una piattaforma a pagamento, in ragione dei correlati oneri di gestione ed investimenti tecnologici.

Articolo 14.

1. Con riferimento agli introiti di cui al punto 4) del comma 1 del precedente art. 12, ove la Licenziataria dichiari, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 2), di avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità, in considerazione delle spese di raccolta e dei costi di agenzia sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura del 35%. Tale abbattimento verrà applicato sugli introiti risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio o certificati da soggetto idoneo a rappresentare la medesima concessionaria con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai palinsesti e/o ai programmi diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione radiotelevisiva. In nessun caso l'incidenza del suddetto abbattimento potrà comunque eccedere (quale limite massimo) il 20% dei ricavi pubblicitari riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della presente Licenza iscritti nel bilancio della Licenziataria.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

- 2. Nel caso in cui la Licenziataria dichiari, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 3), di non avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità e di provvedere direttamente alla raccolta, sarà applicato in considerazione delle relative spese, un abbattimento forfettario dei ricavi pubblicitari iscritti nel bilancio della Licenziataria e rilevanti ai sensi della presente Licenza nella misura del 20%.
- 3. L'applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è subordinata alla produzione da parte della Licenziataria della documentazione richiamata negli artt. 20 e 21, fermo quanto disposto dall'art. 27.

Articolo 15.

- 1. Per le utilizzazioni del repertorio Musica di SIAE, effettuate per il tramite dei canali editi ai sensi e nei limiti di cui alla presente Licenza e tenuto conto delle caratteristiche dei relativi palinsesti della Licenziataria nonché del disposto di cui all'Allegato 1bis le aliquote percentuali del corrispettivo di cui all'art. 11 sono fissate nell'Allegato 1 (Parte 1).
- 2. Tali percentuali sono applicate, per ciascun canale in versione standard (non TS), ai relativi ricavi come definiti agli artt. 12, 13 e 14.
- 3. Per ciascuna versione TS di uno o più canali oggetto della presente Licenza siano essi editi dalla Licenziataria o disciplinati ai sensi degli artt. 23 e ss. della presente Licenza, la Licenziataria corrisponderà a SIAE un importo pari al compenso determinato con riferimento al corrispondente canale in versione standard (non TS) ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, e commi 1 e 2 del presente articolo moltiplicato per 0,25.
- 4. Qualora, nel periodo di validità della presente Licenza, i palinsesti adottati dalla Licenziataria subiscano sostanziali modificazioni tali da mutarne definitivamente l'assetto e quindi con esclusione delle variazioni temporanee con salvezza di quanto disposto dal successivo art. 18, è tenuta a fornire tempestiva comunicazione a SIAE delle modifiche intervenute. La misura dell'aliquota di compenso applicata ai canali che hanno subito modifiche di palinsesto sarà, quindi, riesaminata sulla base delle modifiche apportate ai palinsesti e dei parametri previsti all'Allegato 1 bis. Qualora, a seguito del riesame, venga definita una diversa aliquota percentuale, la stessa sarà



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

applicata per il calcolo del compenso dovuto in relazione ai canali che hanno subito modifiche di palinsesto a far data dal momento in cui sono intervenute le modifiche per il periodo residuo di validità della Licenza.

5. Qualora la Licenziataria, successivamente alla data del disattivasse ovvero attivasse canali ulteriori con modifica dell'elenco di cui alle Premesse ed all'Allegato 1 (Parte 1), la stessa Licenziataria si obbliga a comunicare a SIAE, secondo le modalità di cui al successivo art. 37 e, comunque, con anticipo [almeno 7 gg.] rispetto alla cessazione o all'avvio delle trasmissioni: la denominazione dei canali e – in caso di nuova attivazione – le caratteristiche dei relativi palinsesti. Ciò al fine di consentire l'aggiornamento dell'Allegato 1 (Parte 1) ed anche la determinazione del compenso dovuto per i canali di nuova attivazione.

6. Qualora la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma che include, oltre ai canali editi dalla Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva e successivamente alla data del, nella piattaforma venissero disattivati o attivati canali editi da altre imprese di diffusione televisiva per i quali possono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 23 ss. della presente Licenza, con modifica dell'elenco di cui alle Premesse e all'Allegato 1 (Parte 2), la Licenziataria si obbliga a comunicare a SIAE – secondo le modalità di cui al successivo art. 37 e, comunque, con anticipo [almeno 7 gg.]: la denominazione dei canali e del relativo responsabile editoriale, al fine di consentire l'aggiornamento dell'Allegato 1 (Parte 2) e l'esatta determinazione dei compensi dovuti per i canali editi da altre imprese di diffusione televisiva ai sensi della presente Licenza.

Articolo 16.

1. Nel caso in cui la Licenziataria svolga la propria attività di comunicazione al pubblico delle opere del repertorio Musica di SIAE tramite diffusione televisiva a propria cura o a cura di terzi attraverso un servizio di Pay per View (PPV), essa si obbliga a dichiarare, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 e fermo il disposto dell'art. 24 della presente Licenza, gli specifici ed ulteriori ricavi riferibili alla suddetta attività di messa a disposizione del pubblico a pagamento.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

- 2. Sui ricavi da PPV potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario in considerazione delle spese di gestione del servizio del relativo incasso da parte della Licenziataria.
- 3. I ricavi da PPV saranno, quindi, ripartiti tra le diverse tipologie di utilizzazione di seguito indicate, ove presenti nella specifica programmazione della Licenziataria: ricavi da PPV per concerti, eventi e spettacoli musicali; ricavi da PPV per opere cinematografiche ed assimilate; ricavi da PPV per competizioni ed eventi sportivi.
- 4. All'importo dei ricavi da PPV come determinato ed imputato ai sensi dei commi precedenti si applicheranno le seguenti aliquote percentuali di compenso:
- 4,75% alla quota riferibile a PPV per concerti, eventi e spettacoli musicali;
- 2,30% alla quota riferibile a PPV per opere cinematografiche ed assimilate;
- 0,22% alla quota riferibile a PPV per competizioni ed eventi sportivi.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui ai commi precedenti, la Licenziataria si obbliga a fornire, oltre ai dati di cui all'art. 25 della presente Licenza, anche il numero degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera oltre al prezzo unitario di ciascuna opera offerta.

Articolo 17.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui all'art. 3 lett. b) e c), ove effettivamente intervenute, è dovuta una maggiorazione unica annua nella misura dell'1% del compenso annuale come determinato ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15.

Articolo 18.

1. SIAE si riserva di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche della composizione del bouquet dei canali della Licenziataria, oltre che della tipologia dei palinsesti di questi ultimi. Giusto il disposto dell'art.15, le verifiche effettuate saranno funzionali – oltre che al rilascio di eventuali nuove, separate autorizzazioni – anche all'eventuale aggiornamento delle aliquote applicate ai canali editi dalla Licenziataria.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

2. I risultati delle verifiche condotte sulle aliquote saranno immediatamente comunicati alla Licenziataria che potrà, entro 30 gg decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle verifiche, far pervenire a SIAE proprie osservazioni e considerazioni. La misura delle aliquote individuate nell'Allegato 1 sarà aggiornata secondo gli esiti delle verifiche condotte da SIAE ed in considerazione delle osservazioni a riguardo prodotte dalla Licenziataria. Non verranno prese in considerazione osservazioni fondate su variazioni temporanee dei palinsesti della Licenziataria.

Articolo 19.

1. Per ogni anno di validità della presente Licenza il compenso annuale, come determinato dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sarà corrisposto, maggiorato di IVA, in sei acconti bimestrali il cui versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di competenza; tuttavia la Licenziataria si obbliga a corrispondere a SIAE l'acconto relativo all'ultimo bimestre di ogni anno entro il giorno 15 del mese di dicembre dello stesso anno.

2. Il compenso annuale sarà sempre provvisoriamente calcolato sulla base del compenso annuale definitivo dell'anno precedente, salvo conguaglio da determinare secondo le disposizioni degli artt. 20 e 21 e del comma 1 dell'art. 22 e da corrispondere in unica soluzione secondo il disposto del comma 2 dell'art. 22.

3. I pagamenti verranno effettuati presso:

[inserire coordinate bancarie SIAE al momento della compilazione]

Articolo 20.

1. La Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE copia del proprio bilancio definitivo certificato, relativo ad ogni singolo esercizio, entro 45 giorni dall'approvazione nei termini di legge (120/180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale).

2. Il termine di cui al comma 1, in ragione della data di chiusura al...... dell'esercizio della Licenziataria, scade il giorno....... dell'esercizio successivo a quello di competenza. [Inserire al momento della compilazione]



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

3. Ove il bilancio non contenga tutte le informazioni necessarie per l'esatta identificazione dei ricavi realizzati come definiti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 12 ed all'art. 16 e per l'individuazione delle quote dei suddetti ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, dovrà essere inderogabilmente accompagnato da idonea certificazione integrativa sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale della Licenziataria ovvero dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio della Licenziataria.

Articolo 21.

1. Con riferimento ai ricavi pubblicitari, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 12, la Licenziataria, giusto il disposto dell'art. 14, si obbliga altresì inderogabilmente a far pervenire a SIAE, unitamente al bilancio e nei medesimi termini e modalità di cui al precedente art. 20, per ogni anno di validità della presente Licenza, la seguente documentazione: a) nel caso in cui la Licenziataria si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 2) ai sensi del precedente art. 14, comma 1; copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi e/o ai palinsesti diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, e per la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione; ogni ulteriore certificazione, dichiarazione e/o documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all'esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati;

b) nel caso in cui la Licenziataria non si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 3) ai sensi del precedente art. 14 comma 2.

2. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 22.

- 1. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti artt. 20 e 21 e salvo il disposto del successivo art. 27, SIAE effettuerà il calcolo del conguaglio e ne darà comunicazione scritta alla Licenziataria.
- 2. Salvo, in ogni caso, l'adeguamento degli acconti sui compensi in scadenza, il conguaglio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di SIAE.

Articolo 23.

Nel caso la Licenziataria (anche in forma di gestore di piattaforma) svolga attività di ritrasmissione ai sensi degli artt. 16 *ter* o 16 *quinquies*, comma 6, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 o ancora partecipi alla comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633, la presente Licenza troverà applicazione nei confronti dei titolari dei diritti come individuati nelle citate disposizioni di legge anche secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater e 23 quinquies.

Articolo 23 bis.

- 1. La presente Licenza autorizza la Licenziataria ad attività di ritrasmissione ai sensi degli artt. 16 *ter* e 16 *quinquies* comma 6 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, a condizione che per la detta attività di ritrasmissione la Licenziataria corrisponda a SIAE un corrispettivo annuale di ritrasmissione (corrispettivo aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello previsto negli articoli 11,12,13,14,15,16,17 e 19 della presente Licenza) il cui ammontare è determinato, fermo il disposto dell'art. 24, con atto separato in considerazione dei ricavi generati da tale ritrasmissione, ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo versati dall'organismo di diffusione ritrasmesso a favore della Licenziataria.
- 2. Resta fermo l'obbligo dell'organismo di diffusione radiotelevisiva i cui segnali (altrimenti visibili anche al di fuori della ritrasmissione) siano oggetto di ritrasmissione di dotarsi di propria licenza di comunicazione al pubblico ai sensi di legge.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

3. Ai fini della corretta applicazione del presente art. 23 bis, la Licenziataria si impegna a comunicare, al momento della trasmissione della documentazione contabile e di bilancio di cui agli artt. 20 e 21 della presente Licenza, separatamente a SIAE per ciascun canale ritrasmesso: (i) i ricavi generati dalla ritrasmissione, ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo versati dall'organismo ritrasmesso a favore della Licenziataria; e (ii) eventuali compensi o corrispettivi erogati dalla Licenziataria a favore dell'organismo ritrasmesso. Ai ricavi di cui al precedente punto (i) verrà applicata a carico della Licenziataria la medesima aliquota prevista nella Licenza rilasciata al canale ritrasmesso per la quota diffusione.

4. Nel caso di assenza di idonea dichiarazione ai sensi del comma 3 (i) o di sua incompletezza in riferimento anche ad uno solo dei canali ritrasmessi troverà applicazione a carico della Licenziataria un corrispettivo annuo a favore di SIAE quantificato in base al numero complessivo di abbonati della Licenziataria stessa calcolato sulla base della relativa consistenza media annua.

Articolo 23 ter.

1. La presente Licenza autorizza la Licenziataria ad operare quale distributore di segnali di organismi di diffusione radiotelevisiva terzi ai sensi dell'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633. In tal caso, la Licenziataria comunicherà annualmente a SIAE in sede di fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 20 e 21 della presente Licenza ed in aggiornamento dei dati di cui all'Allegato 1 alla presente Licenza: (i) l'elenco dei canali degli organismi terzi (c.d. non altrimenti visibili se non attraverso l'attività di distribuzione della Licenziataria) rispetto ai quali la Licenziataria abbia effettuato la suddetta attività di distribuzione; (ii) la quota del contributo specifico fornito da ciascuno (e pertanto dalla Licenziataria stessa ovvero dall'organismo terzo) rispetto all'attività di comunicazione al pubblico e (iii) i ricavi associati ai propri canali (c.d. canali editi della Licenziataria) che, secondo le previsioni dell'art. 12, devono essere dichiarati ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa per i citati canali e (iv) i ricavi, ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo ricevuti dagli organismi terzi distribuiti, associati ai canali dei detti terzi (c.d. canali non editi della Licenziataria) che, in ragione del contributo della



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Licenziataria, devono comunque essere dichiarati secondo le previsioni dell'art. 12 comma 3, ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa; e ancora (v) i ricavi associati ai canali editi dagli organismi terzi (c.d. canali non editi dalla Licenziataria), che la Licenziataria trasferisca effettivamente a favore di tali organismi terzi e che debbano essere scorporati dai ricavi che, secondo le previsioni dell'art. 12 comma 3, devono essere dichiarati ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa.

- 2. Resta inteso che, salvo diverso specifico accordo raggiunto in buona fede tra SIAE e la Licenziataria, il compenso per il contributo della Licenziataria ai sensi dell'art.16 *quinquies*, comma 4 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 non potrà mai essere calcolato come pari a zero in riferimento ai canali degli organismi terzi non editi dalla Licenziataria, ma distribuiti dalla Licenziataria stessa. Del pari in nessun caso il corrispettivo di cui al presente articolo potrà avere valore negativo per effetto dello scorporo di cui al comma 1 (v) del presente articolo.
- 3. Resta sempre fermo l'obbligo dell'organismo di diffusione radiotelevisiva i cui segnali non altrimenti visibili siano oggetto dell'attività di distribuzione ad opera della Licenziataria di dotarsi di propria licenza di comunicazione al pubblico ai sensi di legge.
- 4. Per il caso di fattispecie di comunicazione al pubblico, anche se destinate al territorio di uno stato non comunitario, che coinvolgano l'applicazione dell'art. 16 bis della legge 22 aprile 1941 n, 633, la Licenziataria deve dotarsi di separata licenza SIAE (con relativo specifico corrispettivo), salvo che la Licenziataria stessa non decida (comunicandolo a SIAE) di voler dichiarare i relativi ricavi all'interno della presente Licenza ai sensi dell'art. 12. In tal caso, la presente Licenza si intenderà anche quale autorizzazione alla detta comunicazione al pubblico per la quale la Licenziataria abbia comunicato i propri ricavi.

Articolo 23 quater.

1. SIAE conserva il diritto di verificare, attraverso la documentazione contabile e di bilancio della Licenziataria e parimenti attraverso le licenze (e relative documentazioni contabili e di bilancio) dei soggetti terzi di cui all'art. 23 bis (organismi i cui segnali altrimenti visibili siano ritrasmessi dalla Licenziataria) e comunque attraverso le attività



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

di audit di cui all'art. 29 della presente Licenza, la correttezza dei ricavi dichiarati dalla Licenziataria, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3.

2. Resta inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 23 quater, risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria, la Licenziataria stessa sarà obbligata a provvedere ad ogni dovuto pagamento a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno). Quanto precede, fermo altresì ogni diritto di SIAE nei confronti dell'organismo ritrasmesso per quanto da esso eventualmente dovuto a SIAE.

Articolo 23 quinquies

- 1. SIAE conserva, inoltre, il diritto di verificare, attraverso la documentazione contabile e di bilancio della Licenziataria e parimenti attraverso le licenze (e relative documentazioni contabili e di bilancio) degli organismi terzi di cui all'art. 23 ter (organismi i cui segnali non altrimenti visibili siano distribuiti dalla Licenziataria) e comunque attraverso le attività di audit di cui all'art. 29 della presente Licenza, che:
- i ricavi dichiarati dalla Licenziataria come riferibili a canali non editi, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, punto (v), siano esattamente corrispondenti (e comunque non inferiori) ai ricavi dichiarati dai terzi nell'ambito delle licenze che detti terzi devono ottenere da SIAE secondo quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 3; e inoltre
- i ricavi appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali editi (ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, punto (iii)) sommati ai ricavi appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali non editi (ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, punto (iv)), e ancora sommati ai ricavi non appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali non editi dalla Licenziataria stessa (ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, punto (v)), siano esattamente corrispondenti (e comunque non inferiori) alla somma dei ricavi della Licenziataria come risultanti dalla documentazione contabile e dal bilancio della Licenziataria stessa maggiorati della somma dei ricavi risultanti dalle documentazioni contabili e dai bilanci degli organismi terzi distribuiti ai sensi dell'art. 23 ter.
- 2. Resta inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 23 quinquies, risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria, la Licenziataria stessa sarà obbligata a provvedere, ad ogni dovuto pagamento



Music Department
Direzione Licensing and Collection
Broadcasting

a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno). Quanto precede, fermo altresì ogni diritto di SIAE nei confronti dell'organismo distribuito per quanto da esso eventualmente dovuto a SIAE.

3. Resta parimenti inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 23 quinquies risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria (per qualunque ragione e pertanto anche in caso di mancata o inesatta o incompleta dichiarazione, da parte della Licenziataria, dei contributi di ciascuna parte interessata alla comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero per mancata o inesatta o incompleta dichiarazione da parte della Licenziataria dei ricavi di cui all'art. 23 ter, commi 1 e 3, e pertanto dei ricavi attribuibili ai canali editi o non editi), la Licenziataria sarà obbligata a provvedere ad ogni dovuto pagamento richiesto da SIAE a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno).

4. Nel caso in cui SIAE accerti inesattezze e carenze relative alle dichiarazioni dei ricavi, SIAE stessa provvederà ad applicare nei confronti dei ricavi della Licenziataria per i canali editi le aliquote per essi previste ai sensi della presente Licenza e le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28. Nel caso in cui SIAE accerti inesattezze e carenze relative alle dichiarazioni riferite ai canali degli organismi terzi, SIAE stessa provvederà ad applicare nei confronti dei ricavi effettivamente rilevati l'aliquota ponderata determinata in relazione a quelle applicate ai canali non altrimenti visibili; il compenso così determinato sarà altresì maggiorato di una penale del 10%.

5. Al fine di evitare dubbi interpretativi con riguardo ai commi precedenti, SIAE e la Licenziataria si danno atto: (i) che le obbligazioni relative al contributo di ciascuno alla comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 si intendono divisibili e non soggette a solidarietà solo a condizione che il contributo dei soggetti interessati alla comunicazione sia esattamente individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 ter e del presente art. 23 quinquies e solo a condizione che il totale dei contributi di ciascuno (e il relativo fatturato dichiarato come ricavo in capo all'uno o all'altro soggetto interessato, inclusa la Licenziataria), in termini percentuali, sia sempre pari a 100; e per contro (ii) ove le condizioni di cui al punto (i) che precede non siano rispettate, le obbligazioni dei partecipanti alla comunicazione al pubblico devono ritenersi indivisibili (trattandosi di una unica comunicazione al pubblico ai sensi di legge) e comunque solidali dal lato passivo a favore di SIAE.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 24.

Le modalità di fornitura, acquisizione ed elaborazione delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 16, 20, 21 e 23 e ss. potranno essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

CAPO III

Reportistica e sanzioni

Articolo 25.

- 1. Al fine di consentire la corretta individuazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE utilizzate, la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione ai titolari dei diritti, la Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE report analitici e completi delle programmazioni effettuate nel periodo di riferimento.
- 2. I report devono essere prodotti per competenze mensili e devono contenere l'intera programmazione giornaliera della Licenziataria per ciascun mese di riferimento, separatamente per ciascun canale oggetto della presente Licenza ed al lordo di ogni elemento interstiziale nonché delle informazioni relative alle utilizzazioni di cui all'art. 9. I report devono, in particolare, dare completa evidenza di tutte le opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE contenute in ciascun programma e, per ciascuna di esse, dei dati di seguito riportati:
- 1) nomi degli Autori;
- 2) titolo italiano ed eventuale titolo originale dell'opera nonché del programma o trasmissione, con esatta identificazione dell'episodio nel caso di opere assimilate a quelle cinematografiche di carattere seriale;
- 3) durata dell'opera e durata effettiva della relativa utilizzazione con indicazione della categoria d'uso nonché del fatto che si tratti di una prima utilizzazione o di una replica;
- 4) per le opere cinematografiche ed assimilate, il nome del regista e l'indicazione del produttore, del Paese e dell'anno di produzione.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

- 3. I report delle programmazioni, completi di tutte le informazioni come sopra descritte ed enumerate, dovranno pervenire a SIAE, entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dal primo giorno successivo alla fine del mese di riferimento.
- 4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Licenza troveranno integrale applicazione le disposizioni di legge ed in particolare quelle di cui all'art. 23 del D.Lgs. 35/17.

Articolo 26.

- 1. Fermo il rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della presente Licenza, nel solo caso in cui la Licenziataria faccia pervenire i report delle programmazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma messa a disposizione da SIAE al link https://emittenti.siae.it previa autenticazione e utilizzando il formato concordato con SIAE, sarà riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso annuo dovuto nella misura del 2%. L'applicazione della deduzione avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22, senza effetto sull'adeguamento degli acconti in scadenza.
- 2. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare gli inadempimenti relativi alle obbligazioni di rendicontazione delle programmazioni effettuate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni o al rimborso dei costi aggiuntivi derivanti dalla violazione degli obblighi relativi alla incompleta e/o mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla incompleta e/o mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate, con applicazione della maggiorazione degli interessi moratori calcolati (dal dì del dovuto e senza necessità di messa in mora) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Articolo 27.

1. Fermo il disposto dell'art. 24, nel caso in cui la Licenziataria non rispetti gli obblighi relativi alla fornitura dei bilanci e della documentazione prevista dagli artt. 20, 21 e 23 e ss. della presente Licenza, necessari per la quantificazione



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, SIAE procederà a diffidare la Licenziataria ad adempiere assegnando un termine massimo di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, SIAE potrà acquisire autonomamente il bilancio di esercizio della Licenziataria attraverso la banca dati Infocamere della Camera di Commercio e quantificare il compenso definitivo dovuto, senza alcun abbattimento, sulla base del complesso dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui al Conto Economico del bilancio della Licenziataria, quali "Ricavi dei canali televisivi" ai sensi dell'art. 12 della presente Licenza.

2.0ve il bilancio acquisito ai sensi del comma 1 del presente art. 27 non contenga le informazioni necessarie all'individuazione delle quote dei ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, SIAE procederà a suddividere aritmeticamente il complesso ricavi delle vendite e prestazioni per il numero dei canali oggetto della presente Licenza e ad imputare a ciascuno di essi la quota dei ricavi così individuata.

3. Fermo il disposto dei precedenti commi, qualora gli inadempimenti ivi descritti permangano o qualora il bilancio non risulti pubblicato, tali fattispecie costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio Musica di SIAE.

4. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare le condotte suindicate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e al rimborso di tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla incompleta e/o mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate, con applicazione della maggiorazione degli interessi moratori calcolati (dal dì del dovuto e senza necessità di messa in mora) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 28.

1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli artt. 19 comma 1 e 22 comma 2 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti ancora dovuti.

2. Nel medesimo caso di cui al comma 1, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.

3. La Licenziataria sarà tenuta, altresì, nel caso di ritardo superiore a 60 giorni, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal ritardo stesso, salvo in ogni caso il diritto di SIAE – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

5. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione anche per le ipotesi disciplinate dall'artt. 23 quater e quinquies della presente Licenza.

CAPO IV

Disposizioni finali e durata

Articolo 29.

1. Nel corso del periodo di applicazione della presente Licenza, la Licenziataria si obbliga a consentire a SIAE – attraverso una delle primarie società di revisione contabile ed a spese di SIAE – ogni controllo (o audit) delle proprie scritture e documentazioni amministrative nonché dei processi e delle procedure aventi rilevanza per l'applicazione delle clausole della presente Licenza.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

2. Resta inteso che, per tale controllo, SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza estrazione di copia della documentazione visionata e senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. L'attività di controllo sarà soggetta all'obbligo del segreto aziendale e della riservatezza nei confronti della Licenziataria.

Articolo 30.

1. Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, anche rispetto ai criteri di determinazione dei compensi, SIAE manleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE.

2. La Licenziataria garantisce che le utilizzazioni delle opere del repertorio Musica di SIAE verranno dalla stessa effettuate esclusivamente nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Licenza e garantisce, altresì, di aver richiesto ed ottenuto (o comunque richiederà e otterrà) con riferimento ai diritti di cui al primo comma del successivo art. 32 l'autorizzazione per il legittimo utilizzo di eventuali opere o quote di opere non amministrate da SIAE, impegnandosi a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi per utilizzazioni abusive.

3. Fermo quanto disposto dai precedenti artt. 25, 26 e 27, la Licenziataria si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne SIAE da qualsiasi danno derivante dalla violazione degli obblighi di rendicontazione contabile e delle programmazioni effettuate disciplinati dalla presente Licenza in relazione, ad esempio, alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 31.

- 2. L'efficacia della presente Licenza è, tuttavia, sospensivamente condizionata al versamento del primo acconto sul compenso annuo provvisoriamente determinato con riferimento al primo esercizio di validità della Licenza ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
- 3. SIAE e la Licenziataria si impegnano ad attivare ogni opportuno contatto per la rinnovazione delle Condizioni di Licenza relative alla utilizzazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE almeno tre mesi prima della scadenza della presente Licenza.
- 4. Nelle more della negoziazione e per un termine massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza fissata dal comma 1 del presente articolo continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla presente Licenza sia pur con salvezza degli effetti che deriveranno dal nuovo rilascio.
- 5. Decorso inutilmente il termine di sei mesi previsto al comma precedente, la presente Licenza non spiegherà più alcun effetto e le utilizzazioni delle opere del repertorio Musica di SIAE che ne sono oggetto dovranno ritenersi non più autorizzate.

Articolo 32.

- 1. Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore su repertori non amministrati dalla SIAE (anche pro quota su singole opere).
- 2. Sono, altresì, esclusi dalla presente Licenza i diritti spettanti:
- ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli artt. 72 e 73 della legge 22 aprile 1941, n.
 633 e successive modificazioni;
- alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 della medesima legge;
- agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge.



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Articolo 33.

- 1. E' fatto espresso divieto di qualsiasi forma di sub-licenza (totale o parziale) o cessione (in tutto o parte) della presente Licenza o dei relativi diritti.
- 2. È fatto espresso divieto alla Licenziataria, salvo ove non acquisisca la qualifica di organismo di gestione collettiva, di svolgere l'attività di intermediazione (comunque attuata) che è riservata alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al D. Lgs. 35/2017 in base alle previsioni dell'art 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale divieto concerne i diritti d'autore appartenenti a soggetti diversi dalla Licenziataria stessa, ivi inclusi quelli dei propri dipendenti o appaltatori o fornitori di contenuti o collaboratori a partita Iva. Restano salvi i diritti acquisiti quale editore o produttore, fermo il riconoscimento a favore degli autori della quota di diritti per essi previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
- 3. Resta inoltre fermo l'obbligo della Licenziataria di rispettare qualunque previsione della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche ove non espressamente richiamata dalla presente Licenza.
- 4. Il mancato esatto adempimento della Licenziataria alle previsioni del presente articolo darà diritto a SIAE di risolvere la presente Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, sempre fermo ogni diritto al risarcimento del danno o compenso dovuto in ragione della violazione riscontrata.

Articolo 34.

SIAE offrirà di applicare alla Licenziataria, pur senza effetti retroattivi, condizioni migliorative delle Condizioni Generali di Licenza che, durante il periodo di vigenza delle medesime, fossero approvate ed applicate ad altri utilizzatori comparabili alla Licenziataria.

Articolo 35.

La Licenziataria dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

cui alla presente Licenza, manlevando SIAE per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.

Articolo 36.

Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza, sarà competente il Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.

Articolo 37.

Ogni comunicazione relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata:

Per la Licenziataria:	Per SIAE:
	Viale della Letteratura 30
	00144 Roma
	pec:
	ufficioemittentiradiotelevisive@pec.siae.it

Articolo 38.

Su tutti i corrispettivi derivanti dalla presente Licenza è dovuta IVA ai sensi di legge, anche ove non specificato.

Articolo 39.

Sono allegati alla presente Licenza:



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Allegato 1 - Mappatura offerta Licenziataria.

Allegato 1 bis - Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio Musica di SIAE come definito all'art. 8 della Licenza.

Allegato 2 - Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 3 - Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

Articolo 40.

La presente Licenza non autorizza l'utilizzazione del Repertorio SIAE con metodi (compresa la conversione dell'opera musicale in dati, come, ad esempio il data mining) finalizzati alla creazione di set di dati di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale (IA) o per qualsiasi altro procedimento di apprendimento automatico il cui risultato sia la generazione di nuove opere in qualsiasi forma (audio, testo, video, ecc.).

26, 27, 28, 30, 33, 36.	
Si approvano espressamente, ai sensi	dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt.:
PER ACCETTAZIONE	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)
Data	



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

PER ACCETTAZIONE:	



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento – Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – PEC: protocollo@pec.gpdp.it

LA LICENZIATARIA
•••••



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

ALLEGATO 1

Mappatura offerta Licenziataria

Canale	Aliquota

LA LICENZIATARIA	



Music Department
Direzione Licensing and Collection

Broadcasting

ALLEGATO 1 bis

Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio Musica di SIAE come definito all'art. 8 della Licenza.

Ai fini del calcolo del compenso annuale dovuto a SIAE per l'utilizzo del repertorio Musica da essa tutelato e definito all'art. 8 della Licenza, le percentuali di compenso da applicare alla base di calcolo, come determinata agli artt. 11, 12, 13 e 14 della Licenza sono le seguenti, in relazione alla natura dei palinsesti e alle modalità dell'utilizzazione della musica nel loro ambito, rispettivamente per l'attività di diffusione (**DIFF**.) e per quella di registrazione (**REG**.).

Repertorio Musica	DIFFUSIONE	REGISTRAZIONE
I- Emittenti con palinsesti principalmente basati sulla diffusione di programmi con musica protagonista.	3,75	1,00
II- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di programmi misti (di norma comprendenti anche programmi musicali, di arte varia, di intrattenimento, opere cinematografiche o assimilate, opere teatrali) con utilizzazioni di opere musicali e di opere appartenenti agli altri repertori SIAE.	2,60	0,70
III- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di opere cinematografiche o assimilate a quelle cinematografiche provviste di musiche di commento per sottolineare immagini ovvero elementi drammaturgici di cui costituiscono necessario complemento.	2,10	0,20
IV- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di programmi di uno specifico genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, finanza, motori, arte figurativa, moda, gastronomia, caccia, pesca, medicina) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, con esclusione di programmi specificatamente musicali e/o opere cinematografiche o assimilate.	1,30	0,20



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

V- Emittenti che diffondono esclusivamente notiziari generici o		
specifici (c.d. canali all news) ovvero esclusivamente televendite ossia	0,45	
programmi per loro natura privi di contenuti musicali se non in via		0,05
occasionale e sporadica con utilizzazione di musica identificativa (es.		
sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, ecc.) e		
senza forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari.		
VI- Emittenti che diffondono esclusivamente eventi sportivi in diretta	0,20	
o differita (con le eventuali repliche), con esclusione di ogni altro tipo di		
programma (musicale, intrattenimento, opere cinematografiche o		0,02
assimilate, ecc.) con utilizzazione solo occasionale e sporadica di musica		
identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di identificazione, intervalli, ecc.).		



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

ALLEGATO 2

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di
concessionaria esterna.
La/II sottoscritta/onata/o ilaaa qualità di legale rappresentante della
Licenziataria rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle
disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12, 14, 20 e 21 della Licenza ed ai fini della relativa
corretta applicazione,
DICHIARA
che la raccolta pubblicitaria relativa ai canali è stata effettuata nell'esercizio per il tramite della
concessionaria



Direzione Licensing and Collection Broadcasting

ALLEGATO 3